



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 9739/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: “Regolamento per l’assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall’articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) – Approvazione proposta modificata” Reg. Gen. n. 351

Ad iniziativa della G. R. Assessore Romano

Depositato in data 10 maggio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto;
VISTI gli articoli 54 e 59 del Regolamento interno
VISTO la Delibera di Giunta Regionale n. 685 del 6 dicembre 2011

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

Tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 56, comma 2, dello Statuto, la VII Commissione Consiliare Permanente dovrà presentare la relazione al Consiglio nel termine breve di trenta giorni dall’assegnazione.

Napoli, 11.11.12 MAG. 2012

IL PRESIDENTE



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Affari Generali della Giunta Regionale

Il Coordinatore

Napoli, li _____

Al Segretario Generale del
Consiglio Regionale della
Campania
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2012. 0341694 04/05/2012

Mittente : Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipa...

Destinatari : SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Classifica : 2. Fascicolo : 4 del 2012



Oggetto: Trasmissione atti.

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, le delibere di Giunta di seguito elencate:

S.D.A. N. 186 del 12/04/2012 Avviso MIUR "Smart Cities e Communities" - Determinazioni regionali.

3 A... N. 200 del 27/04/2012 Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Approvazione proposta modificata.


Consiglio Regionale della Campania

Il Coordinatore dell'Area
Dott.ssa Maria Cancellieri

Prot. Gen. 2012.000973/A

Del: 10/05/2012 12.38.40
Da: CR A. SERDA

*S.D.A x 186
Serv. Assistenti + 20 -
10/05/12*



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Area Generale di Coordinamento:

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

| N° | Del | A.G.C. | Settore | Servizio |
|-----|------------|--------|---------|----------|
| 200 | 27/04/2012 | 21 | 0 | 0 |

Oggetto:

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Approvazione proposta modificata.

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : D682BAB4A91FA8951649FB1BF4B3F198ABACBB55


Allegato nr. 1 : 9F6358F2E8D48420B19022A9E2C4C9F0DC7385CF

Frontespizio Allegato : ABDD34A859EA6F6E3303B479E9C1AD26AF6A1591

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2012.0009739/A

Del: 10/05/2012 12.40.19
Da: CR A: SERASS



Assessore

Assessore Romano Giovanni



Area

Settore

21

0

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 27/04/2012

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Approvazione proposta modificata.

| | | | |
|-----|-----------------|---------------|--------------|
| 1) | Presidente | Stefano | CALDORO |
| 2) | Vice Presidente | Giuseppe | DE MITA |
| 3) | Assessore | Edoardo | COSENZA |
| 4) | " | Gaetano | GIANCANE |
| 5) | " | Anna Caterina | MIRAGLIA |
| 6) | " | Severino | NAPPI |
| 7) | " | Giovanni | ROMANO |
| 8) | " | Ermanno | RUSSO |
| 9) | " | Pasquale | SOMMESE |
| 10) | " | Marcello | TAGLIALATELA |
| 11) | " | Guido | TROMBETTI |
| 12) | " | Sergio | VETRELLA |
| | Segretario | Maria | CANCELLIERI |

PRESIDENTE

ASSENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la Legge Regionale 28 marzo 2007, n.4, "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", all'art. 28 rubricato "*Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento*", stabilisce che "*Ai Comuni, sede di impianti per il trattamento dei rifiuti urbani, è dovuto un contributo da parte dei soggetti affidatari del servizio integrato*";
- b. anteriormente a tale normativa le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286/2003 e n. 3479/2005, adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti, prevedevano l'obbligo di pagamento di quote di ristoro ambientale a carico del Commissario delegato a favore dei Comuni nei cui territori fossero ubicati impianti di trasferralza, stoccaggio, trattamento o termodistruzione di rifiuti urbani;
- c. il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 recante "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*" ha decretato la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania;
- d. l'art.5 comma 2, del citato D.L. 195/2009 ha disposto, in particolare, la cessazione dell'efficacia di tutte le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti in Campania;
- e. il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n. 1, recante "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*", ha disposto il subentro degli enti territorialmente competenti nelle attività connesse alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania;
- f. l'art. 7, lett. t) della stessa legge regionale n. 4/2007 attribuisce alla competenza della Regione l'intera materia afferente la concessione di contributi e incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione e il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- g. con deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 06/12/2011 è stata approvata una proposta di Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale 28 marzo 2007, N. 4 "*Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" -

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 028 del 03/01/2012, l'Assessore ai Rapporti con il Sistema delle Autonomie ha convocato, per il giorno 10/01/2012, la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania con il seguente ordine del giorno: "*Delibera della Giunta regionale n. 685 del 06/12/2011 recante proposta di Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale 28 marzo 2007, N. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*"

PRESO ATTO

- a. che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n.195 del 2009, convertito dalla L. n. 26/2010, le ordinanze citate hanno cessato di avere efficacia, dovendosi ritenere operanti "*fino alla cessazione dello stato di emergenza*", in considerazione del carattere straordinario dei poteri esercitati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in deroga alle competenze degli Enti territoriali, e che pertanto le misure disposte con le stesse, anche con riferimento al pagamento di quote di ristoro ambientale non sono idonee a produrre ulteriori effetti.
- b. che nella richiamata Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali della Campania è emerso che numerosi enti, già destinatari dei ristori, hanno previsto appositi capitoli e relativi stanziamenti per tale entrata extra tributaria nei propri bilanci di esercizio annuali e pluriennali (2010 e 2011),
- c. che la non esigibilità di tali risorse, da parte degli enti già beneficiari, in considerazione delle circostanze sopra indicate, potrebbe comportare un grave nocumento e concreto motivo ostativo per certificare l'equilibrio finanziario nell'approvazione dei rispettivi conti consuntivi ;
- d. che nell'incontro tenutosi presso l'Area Generale di Coordinamento 21 – Programmazione e gestione rifiuti, il 02/04/2012, i rappresentanti degli Enti locali presenti, hanno ravvisato che fosse indispensabile provvedere prioritariamente ed immediatamente, con un'integrazione delle norme transitorie al regolamento in oggetto, ovvero con un provvedimento legislativo regionale, ad un riconoscimento delle quote di ristoro non erogate per gli anni 2010 e 2011, sulla base delle misure adottate dalle amministrazioni provinciali ovvero, in mancanza, della precedente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14/12/2005. Tale emendamento dovrà disporre che il gestore tenuto all'erogazione del ristoro potrà far gravare il relativo importo a valere sulla tariffa.

VISTI

- e. la proposta, conseguentemente formulata dall'Area Generale di Coordinamento 21 – Programmazione e gestione rifiuti, nota 0260870 del 03/04/2012 ed il testo proposto dall'Ufficio Legislativo del Presidente con note prot. n. 5218/UDCP/GAB/UL del 04/04/2012 e n. 6420/UDCP/GAB/UL del 26/04/2012;

VISTO

- a. l'art.121, comma 4 della Costituzione;
- b. lo Statuto della Regione Campania;
- c. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- d. il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;
- e. la Legge Regionale 28 marzo 2007, n.4, e s.m.i.;
- f. il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- g. il decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito nella legge 24 gennaio 2011, n. 1;
- h. le OPCM n. 3286/2003, 3783/09, n. 3479/2005 e 3705/2008;
- i. il parere del 10 maggio 2011, n. 253 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Campania,
- j. la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
- k. la proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" adottata con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265
- l. la Legge Regionale n. 26 del 28 novembre 1996 e s.m.i.;
- m. la D.G.R n. 685 del 06/12/2011

RITENUTO

- a. che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per accedere alle istanze formulate, anche nella considerazione che alla data di cessazione dell'efficacia delle O.OP.C.M. sopra richiamate era in vigore la disposizione dell'art. 28 della L.R. n. 4/2007

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di apportare alla proposta al Consiglio Regionale di "*Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 06/12/2011 la seguente modifica:

Sostituire l'art. 6 con il seguente:

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. *Dalla data di cessazione dello Stato di emergenza prevista dall'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dall'art. 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2009 n. 3783 e dalle ordinanze ivi modificate e dai provvedimenti dalle stesse richiamati.*
2. *Con deliberazione di Giunta regionale sono aggiornate le categorie di impianto, previste dall'allegato A e i valori a esse associati, previsti dall'allegato B, a seguito della innovazione dei processi di trattamento dei rifiuti urbani e delle caratteristiche degli impianti medesimi.*
3. *Con la deliberazione prevista al comma 2, da adottarsi con cadenza almeno biennale, si provvede all'adeguamento del contributo agli indici di rivalutazione monetaria.*

2. di approvare il regolamento avente ad oggetto "*Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*" allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della stessa;

3. di trasmettere il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:

3.1 Consiglio regionale;

3.2 A.G.C. 01 Gabinetto Presidente della Giunta Regionale;

3.2.A Settore 01 Affari Generali della Presidenza e Collegamento con gli Assessori,

3.2.B Settore 02 Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC,

3.2.C Settore 05 Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi;
3.3 A.G.C. 21 Programmazione e gestione rifiuti.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| | | | | | | |
|------------------|-----|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| DELIBERAZIONE n° | 200 | del | 27/04/2012 | AREA 21 | SETTORE 0 | SERVIZIO 0 |
|------------------|-----|-----|------------|------------|--------------|---------------|

OGGETTO :

Regolamento per l'assegnazione ai Comuni della Campania del contributo di ristoro ambientale previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 "Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" - Approvazione proposta modificata.

| QUADRO A | CODICE | COGNOME | MATRICOLA | FIRMA |
|------------------------|--------|----------------------------------|-----------|-------|
| PRESIDENTE ASSESSORE | | <i>Assessore Romano Giovanni</i> | _____ | _____ |
| DIRIGENTE SETTORE | | <i>Dr. Santacroce Raimondo</i> | _____ | _____ |
| IL COORDINATORE AREA | | <i>Dr. Santacroce Raimondo</i> | _____ | _____ |

| | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| VISTO IL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA | COGNOME | FIRMA | |
| DATA ADOZIONE | 27/04/2012 | INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA | 04/05/2012 |

ALLE SEGUENTI AREE E SETTORI GENERALI DI COORDINAMENTO:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Valeria Esposito

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE AI COMUNI DELLA CAMPANIA DEL
CONTRIBUTO DI RISTORO AMBIENTALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 28 DELLA
LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2007, N. 4 "NORME IN MATERIA DI GESTIONE,
TRASFORMAZIONE, RIUTILIZZO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI"

Visto l'articolo 56 della Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2010;

Vista la legge regionale 28 marzo 2007, n. 4;

Vista la proposta di "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" adottato con deliberazione del 14 giugno 2011, n. 265.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) e definisce l'ammontare e le modalità di erogazione del contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale al Comune sede di un impianto di trattamento dei rifiuti urbani, o ad esso limitrofo.
2. Il contributo dovuto a titolo di ristoro ambientale è determinato tenendo conto della tipologia degli impianti, degli impatti ambientali ad essi associabili e dell'assetto impiantistico previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti nonché della quantità e qualità dei rifiuti movimentati, delle aree e delle popolazioni interessate come risultanti dalle ultime rilevazioni ufficiali dell'Istat, ed è volto a compensare le comunità che subiscono disagi di varia natura dovuti alla presenza, sul loro territorio, di impianti di trattamento di rifiuti urbani o alla movimentazione e trasporto di essi.

Art. 2 - Ambito soggettivo

1. I soggetti affidatari del servizio integrato di cui alla legge regionale n. 4 del 2007 sono tenuti a versare il contributo di ristoro ambientale ai Comuni beneficiari, definiti ai sensi del comma 4, nell'ammontare e secondo le modalità previste dagli articoli 3, 4 e 5 e dagli allegati da A a E al presente regolamento.
2. Fuori dai casi di gestione in economia mediante amministrazione diretta di una o più fasi del ciclo del trattamento dei rifiuti, gli enti aggiudicatori, nel disciplinare i rapporti con i soggetti affidatari pongono a loro carico l'ammontare del contributo dovuto ai Comuni a titolo di ristoro per gli impianti da essi affidatari utilizzati.
3. Nell'ambito della disciplina dei rapporti fra gli enti aggiudicatori e i soggetti affidatari la mancata corresponsione del contributo di cui al comma 1 costituisce grave inadempimento delle obbligazioni nascenti dall'affidamento e causa di risoluzione del relativo contratto.
4. Sono beneficiari del contributo di ristoro ambientale i Comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti urbani e i Comuni limitrofi il cui territorio, o parte di esso, ricade entro il limite massimo di millecinquecento metri dal centroide dell'impianto.

Art. 3 - contributo ambientale

1. Il contributo si applica ai rifiuti classificati come urbani ai sensi dall'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo, ed ai rifiuti risultanti dal trattamento dei rifiuti urbani classificati come speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3,

lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e definiti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del medesimo decreto legislativo.

2. Il contributo dovuto è determinato nella misura massima di Euro 5,20 per tonnellata di rifiuto in ingresso presso gli impianti di trattamento, accertata sulla base delle annotazioni riscontrabili nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Se l'impianto è dotato di una certificazione resa ai sensi del regolamento Eco - Management and Audit Scheme (Emas) n. 1221 del 2009 l'ammontare del contributo dovuto per tonnellata di rifiuto urbano in ingresso è ridotto dell'1 per cento.
4. Il contributo previsto dal comma 2 è ripartito fra il Comune sede di impianto e i Comuni limitrofi definiti ai sensi dell'articolo 2 comma 4, rispettivamente, nella misura del settanta e del trenta per cento.
5. Se sussistono più Comuni limitrofi al Comune sede dell'impianto l'ammontare del contributo è ripartito fra gli stessi in misura proporzionale al valore nominale del numero di abitanti determinato dal prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i millecinquecento metri dal centro dell'impianto e ragguagliato, su base percentuale, sino alla concorrenza del contributo complessivamente dovuto secondo la formula riportata dall'allegato E.
6. Se un impianto ricade in più comuni il contributo è determinato a favore di ciascuno di essi in misura proporzionale alle aree di sedime e pertinenza che interessano i rispettivi territori comunali.
7. Se un impianto effettua due o più operazioni di recupero e smaltimento riferibili a più categorie di classificazione degli impianti di cui all'allegato A, il contributo è determinato in ragione dell'operazione afferente la categoria prevalente.
8. Il contributo non si applica ai rifiuti urbani conferiti ai centri di raccolta previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2008 e dal decreto ministeriale 13 maggio 2009 in attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 4 - Modalità di determinazione del contributo dovuto

1. Gli impianti di trattamento dei rifiuti urbani sono classificati ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo di ristoro ambientale nelle categorie indicate dall'allegato A sulla base delle operazioni di smaltimento o di recupero effettuate.
2. Ad ogni categoria di impianti, come classificati ai sensi del comma 1, è assegnato un valore sulla base delle operazioni ivi effettuate, come indicato dall'allegato B.
3. Ad ogni Comune sede di impianto è assegnato un parametro commisurato alla dimensione demografica del Comune medesimo come indicato dall'allegato C.
4. Il contributo dovuto per tonnellata di rifiuto è calcolato moltiplicando il valore associato alla categoria di appartenenza dell'impianto, previsto dall'allegato B, per il valore commisurato alla classe dimensionale del comune se l'impianto è ubicato, previsto dall'allegato C, per i quantitativi di rifiuti urbani trattati in ingresso riscontrabili dalle annotazioni nei registri tenuti dai diversi impianti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la formula riportata dall'allegato D.

Articolo 5 - Modalità di pagamento

1. Il contributo è versato dai soggetti affidatari del servizio integrato entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare che decorre dal 1° gennaio di ciascun anno.
2. I soggetti gestori degli impianti di trattamento, se diversi dai soggetti affidatari del servizio integrato, e i soggetti affidatari medesimi, comunicano agli enti aggiudicatori, entro i dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun trimestre, i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani in ingresso di cui all'art. 3 comma 1, raggruppati per codici CER, riscontrabili dalle annotazioni sui registri tenuti ai sensi dell'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La predetta comunicazione reca, inoltre, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e amministrativa, del codice fiscale o partita IVA del soggetto gestore e dei quantitativi dei rifiuti

in ingresso per singole date contraddistinti dai rispettivi codici CER.

3. I Comuni beneficiari comunicano agli enti aggiudicatori, entro il mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, l'ammontare del contributo ricevuto e il suo utilizzo.

Art. 6 – Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di cessazione dello Stato di emergenza prevista dall'art. 19 del decreto legge 23 maggio 2008 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008 n. 123, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'ammontare del contributo dovuto è determinato nella misura prevista dall'art. 16 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/06/2009 n. 3783 e dalle ordinanze ivi modificate e dai provvedimenti dalle stesse richiamati.
2. Con deliberazione di Giunta regionale sono aggiornate le categorie di impianto, previste dall'allegato A e i valori a esse associati, previsti dall'allegato B, a seguito della innovazione dei processi di trattamento dei rifiuti urbani e delle caratteristiche degli impianti medesimi.
3. Con la deliberazione prevista al comma 2, da adottarsi con cadenza almeno biennale, si provvede all'adeguamento del contributo agli indici di rivalutazione monetaria.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

ALLEGATO A: Classificazione degli impianti (articolo 4, comma 1)

1. Categoria 1: discariche, che effettuano le operazioni di:

1.1. messa in discarica specialmente allestita, operazione D5 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (discarica per rifiuti non pericolosi idonea a ricevere rifiuti pericolosi stabili e non reattivi ai sensi dell'articolo 7.3 del d. lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 6 commi 4 e 5 del D.M 27/9/2010);

1.2. deposito sul o nel suolo operazione D1 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i. (discarica per rifiuti inerti o non pericolosi);

1.3. utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (produzione di energia da biogas delle discariche dopo la cessazione del conferimento di rifiuti);

2. Categoria 2: inceneritori, che effettuano le operazioni di:

2.1. incenerimento a terra, operazione D10 di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i. (inceneritori la cui funzione principale non consiste nella produzione di energia);

2.2. utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, operazione R1 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 (inceneritori la cui funzione principale consiste nella produzione di energia)

3. Categoria 3: impianti di recupero della sostanza organica che effettuano le operazioni di:

3.1. Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), operazione R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.(ad esempio STIR, digestori anaerobici, impianti di compostaggio).

4. Categoria 4: impianti di selezione multimateriali leggero e/o pesante o di altra forma di raccolta mista, centri di trasferimento intercomunale che effettuano le operazioni di:

4.1. riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche, operazione R5 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.;

4.2. riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), operazione R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006.

5. Categoria 5: siti di stoccaggio, presso i quali si effettuano le operazioni di:

5.1. deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14, operazione D15 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all'Allegato B alla parte IV del d. lgs. 152/2006 s.m.i.;

5.2. messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 operazione R13 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) di cui all'Allegato C alla parte IV del d. lgs. 152/2006 ;

ALLEGATO B: Contributo per categorie di impianti(articolo 4, comma 2)

| Categoria di appartenenza dell'impianto e tipologia di operazioni effettuate | Valore del contributo associato alle diverse categorie di impianto per operazioni effettuate (a) |
|---|---|
| 1 Discariche | |
| 1.1 | 5,20 €/t |
| 1.2 | 4,94 €/t |
| 1.3 * | 4,16 €/mc |
| 2 Inceneritori | |
| 2.1 | 4,68 €/t |
| 2.2 | 4,16 €/t |
| 3 Impianti di recupero della sostanza organica | |
| 3.1 | 3,12 €/t |
| 4 Impianti di selezione multimateriale | |
| 4.1 | 2,60 €/t |
| 4.2 | 2,60 €/t |
| 5 Siti di stoccaggio | |
| 5.1 | 1,04 €/t |
| 5.2 | 1,04 €/t |

- In questo caso il contributo di ristoro è commisurato in proporzione alle quantità di biogas bruciate, espresse in mc

ALLEGATO C: Parametro per dimensione demografica dei comuni (articolo 4, comma 3)

| Classe dimensionale | Valore che identifica le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio economiche (b) |
|------------------------|---|
| $Ab \geq 50.000$ | 1 |
| $> 25.000 Ab < 50.000$ | 0,95 |
| $>10.000 Ab < 25.000$ | 0,9 |
| $> 3.000 Ab < 10.000$ | 0,85 |
| $Ab < 3.000$ | 0,8 |

ALLEGATO D: Contributo per tonnellata di rifiuto (articolo 4, comma 4)

$$C(\text{tot}) = (a) \times (b) \times Q$$

in cui

- a = Valore del contributo associato alle diverse categorie di impianto per operazioni effettuate come specificato in allegato B;
- b = Valore che identifica le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio economiche rispetto alla dimensione demografica del Comune sede di impianto come specificato dall'allegato C;
- Q = quantità dei rifiuti in ingresso presso l'impianto espressa in tonnellate;
- C(tot) = contributo dovuto per tonnellata di rifiuto

ALLEGATO E: Ripartizione del contributo tra comuni limitrofi (articolo 3, comma 5)

$$Qp = \frac{A_i}{A_{tot}} \times 100$$

in cui:

A_i = valore nominale del numero di abitanti ricadenti nell'area comunale ricompresa nei 1500 m, ovvero il prodotto tra la densità abitativa complessiva del singolo Comune e la superficie ricadente entro i millecinquecento metri dalla sede dell'impianto;

A_{tot} = valore nominale del numero di abitanti ricadenti in tutte le aree comunali ricomprese nei 1500 m;

Qp = Quota percentuale del contributo spettante al singolo Comune limitrofo.